

STATUTO

DELL'ENTE AUTONOMO DI DIRITTO COMUNALE AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO (AIM)

Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

Art. 1 Natura giuridica

1. Il Comune di Mendrisio costituisce un Ente autonomo di diritto comunale, secondo quanto stabilito dagli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato **Aziende Industriali Mendrisio (AIM)**.
2. Aziende Industriali Mendrisio è un ente con propria personalità giuridica, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Mendrisio.
3. Il Comune di Mendrisio ne garantisce gli impegni.
4. Nel Consiglio direttivo dell'Ente possono essere rappresentati anche altri enti pubblici o di servizio pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

1. L'Ente è uno strumento operativo del Municipio a supporto della politica di erogazione dei servizi, della politica ambientale e della politica di promozione industriale ed economica della Città di Mendrisio.
2. Le Aziende Industriali Mendrisio hanno il compito di gestire e sviluppare i seguenti servizi nella Città di Mendrisio e nella Regione, con particolare riguardo:
 - a) all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile,
 - b) alla produzione, all'approvvigionamento e alla distribuzione di energia in diverse forme,
 - c) all'illuminazione pubblica,
 - d) alla promozione e alla consulenza nel campo dell'efficienza energetica,
 - e) alla promozione e alla consulenza nel campo del risanamento energetico,
 - f) al trattamento e allo smaltimento delle acque luride,
 - g) al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e
 - h) servizi di telecomunicazione.
3. Per i servizi di base relativi alla distribuzione di energia elettrica e gas, alla distribuzione di acqua potabile e allo smaltimento delle acque luride, le Aziende Industriali Mendrisio beneficiano di una concessione esclusiva sul territorio del Comune di Mendrisio. Sono riservati i passi procedurali di concretizzazione se del caso ancora necessari in base al diritto settoriale superiore. I compiti sono formalmente affidati dal Consiglio comunale all'Ente tramite mandato di prestazione.

4. L'Ente può assumere altri compiti specifici su proposta del Municipio e su mandato del Consiglio comunale, sia in regime di mandato esclusivo o di concessione che in regime di libera concorrenza.
5. Le Aziende Industriali Mendrisio operano nel quadro e nel pieno rispetto delle disposizioni tecniche emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti nei diversi settori di attività.
6. Per assolvere i propri compiti il Comune di Mendrisio trasferisce all'Ente la proprietà delle infrastrutture necessarie in suo possesso (direttamente o tramite le proprie Aziende comunali) e di tutte le attrezzature mobili connesse.
7. I beni immobili, le attrezzature e le partecipazioni in società ed enti terzi di proprietà dell'Ente Aziende Industriali Mendrisio sono per analogia considerati beni amministrativi ai sensi della LOC e soggetti ai relativi vincoli legali. In particolare, le Aziende Industriali Mendrisio:
 - a) garantiscono l'inalienabilità dei beni amministrativi di loro proprietà. Sono riservati casi eccezionali di valore singolo inferiore a CHF 50'000. Per cessioni di valore di beni singoli di valore superiore a CHF 50'000 è necessaria l'autorizzazione specifica del Municipio o del Consiglio comunale, secondo le vigenti disposizioni;
 - b) assicurano la conservazione e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale di loro proprietà;
 - c) provvedono autonomamente all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei compiti affidati;
 - d) sottopongono al Municipio e al Consiglio comunale la richiesta d'autorizzazione per gli investimenti di natura straordinaria non previsti nel mandato di prestazione mediante richieste di credito specifiche. L'assunzione di partecipazioni in enti o società terze è soggetta ad autorizzazione preventiva del Consiglio comunale indipendentemente dall'importo del credito necessario.
8. La definizione dei rapporti tra Aziende Industriali Mendrisio e Comune di Mendrisio è completata da uno o più mandati di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per l'approvazione è il Consiglio comunale. Il rinnovo del mandato di prestazione deve essere concordato tra Municipio e Aziende Industriali Mendrisio al più tardi sei mesi prima della data di scadenza del mandato in essere. In caso di approvazione ritardata, il mandato di prestazione in essere resta in vigore fino alla decisione del Consiglio comunale. Il nuovo mandato di prestazione entra poi in vigore retroattivamente alla data di inizio definita.

Art. 3 Mezzi finanziari

Per adempiere ai suoi compiti le Aziende Industriali Mendrisio dispongono:

- dei mezzi che le Aziende Industriali Mendrisio sono in grado di ricavare dalla propria attività nel rispetto del principio di copertura dei costi (ricavi e tasse per prestazioni e forniture, ecc.);
- dei contributi che il Comune o terzi mettono a disposizione per lo svolgimento di compiti particolari e con condizioni specifiche definite negli specifici mandati di prestazione o incarichi;
- dei contributi, indennizzi o sussidi di altri enti pubblici e privati.

Art. 4 Remunerazione del capitale di dotazione e ripartizione dell'utile; copertura del disavanzo

1. Le Aziende Industriali Mendrisio riconoscono al Comune un interesse sul capitale di dotazione attribuito, un interesse sul saldo attivo del conto corrente con il Comune e una partecipazione agli utili, previa costituzione di adeguate riserve e contabilizzazione di opportuni ammortamenti, pari almeno a quelli previsti dalle disposizioni legali vigenti o in loro assenza alle raccomandazioni delle associazioni di categoria rilevanti per i singoli settori di attività. Sul capitale di dotazione l'Ente s'impegna a riversare al Comune un interesse pari ad almeno il tasso d'interesse sostenuto dal Comune per la remunerazione dei suoi debiti, arrotondato al mezzo punto superiore.
2. Per i settori della distribuzione di acqua potabile, della depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti vige il principio della copertura dei costi; i risultati d'esercizio di questi settori vanno capitalizzati in fondi specifici con vincolo d'uso. Eventuali eccedenze d'esercizio non vincolate dovranno essere utilizzate per accrescere il capitale proprio, il cui impiego è orientato alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e al miglioramento delle prestazioni delle Aziende Industriali Mendrisio. L'utilizzo delle eventuali eccedenze è di competenza del Consiglio direttivo e del Municipio. In caso di opinione divergente decide il Municipio.
3. I contributi assicurati alle Aziende Industriali Mendrisio mediante mandato di prestazione possono venir adeguati a consuntivo in caso di:
 - eventi eccezionali non previsti, sia riferiti ai compiti ordinari sia ai compiti straordinari oggetto del mandato di prestazione;
 - assegnazione di nuovi compiti originariamente non previsti.
4. L'Ente assume i disavanzi d'esercizio residui, attingendo alle proprie riserve.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

1. Le Aziende Industriali Mendrisio sono amministrate con una contabilità propria impostata secondo criteri commerciali; sono riservate le disposizioni legali concernente settori d'attività specifici. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni (artt. 957 e segg. CO) e prevedere una separazione chiara per singolo settore d'attività.
2. L'esercizio delle Aziende Industriali Mendrisio ha una durata di 12 mesi e corrisponde all'anno civile, chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno le Aziende Industriali Mendrisio trasmettono al Municipio il proprio Preventivo per l'anno successivo e le proposte relative ad eventuali modifiche tariffali per i compiti svolti in regime di esclusività o soggetti a concessione. Il Preventivo deve essere accompagnato da un rapporto descrittivo.
4. Entro il 31 marzo il conto annuale deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione. Entro il 30 aprile il conto annuale revisionato deve essere trasmesso al Municipio, che lo sottoporrà per successiva approvazione al Consiglio comunale.

Art. 6 Vigilanza

Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, le Aziende Industriali Mendrisio consegnano al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare i dettagli e l'evoluzione dei diversi settori d'attività e gli indicatori di prestazione.

Art. 7 Organi

Gli organi delle Aziende Industriali Mendrisio sono:

- Il Consiglio direttivo
- La Direzione
- L'Ufficio di revisione

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si compone da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Il Capo Dicastero di riferimento ne fa parte d'ufficio, assumendone la presidenza.
2. Il Consiglio comunale nomina, su proposta del Municipio, quattro membri, di cui un secondo Municipale.
3. Un sesto ed un settimo membro possono essere nominati dal Municipio quali rappresentanti di altri enti pubblici o di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 cpv. 4 del presente statuto.
4. Il periodo di nomina dei membri è fissato in quattro anni. La nomina può essere rinnovata al massimo per ulteriori due periodi quadriennali; la limitazione non si applica ai Municipali in carica. Il mandato scade il 30 giugno che segue il rinnovo dei poteri comunali.
5. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente e un Segretario.
6. I membri del Consiglio direttivo hanno diritto ad un onorario annuo e al rimborso delle spese. I dettagli sono regolati da un regolamento interno redatto dal Consiglio direttivo e approvato dal Municipio.

Art. 9 Convocazioni e sedute del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno 6 volte all'anno.
2. Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando almeno 3 membri dello stesso o la Direzione lo richiedono.
3. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei propri membri; esso decide a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voto decide il Presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. La Direzione partecipa alle sedute su richiesta del Presidente, senza diritto di voto.

Art. 10 Compiti e attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla Direzione delle Aziende Industriali Mendrisio ed esercita la vigilanza generale sugli affari.
2. Il Consiglio direttivo esegue le decisioni di Municipio e Consiglio comunale e, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita le seguenti funzioni **(in grassetto sono evidenziate le funzioni inalienabili)**:
 - **emana i regolamenti interni per l'organizzazione delle Aziende Industriali Mendrisio;**
 - **negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio) e le convenzioni con enti terzi;**
 - **propone al Municipio, che dispone di un diritto di preavviso vincolante, la nomina dei membri della Direzione;**
 - definisce ai sensi del ROD della Città di Mendrisio i rapporti d'impiego (nomina, inizio e cessazione del rapporto d'impiego) del personale e ne definisce i compiti e le mansioni mediante un capitolato d'onori;
 - **definisce e aggiorna la strategia operativa e gli obiettivi di sviluppo** coerentemente con gli obiettivi politici del Municipio e con il piano di legislatura adottato dal Comune di Mendrisio e determina le azioni necessarie alla concretizzazione;
 - propone al Municipio i Regolamenti comunali e le relative modifiche, nonché i progetti di Ordinanze tariffali per le attività svolte in regime di concessione o di monopolio;
 - **designa le persone che, con firma collettiva, vincolano le Aziende Industriali Mendrisio verso terzi;**
 - **allestisce i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio all'attenzione del Municipio e del Consiglio comunale;**
 - **esamina i rapporti dell'Ufficio di revisione e definisce le necessarie misure correttive;**
 - **definisce il sistema di controllo interno, assicura il monitoraggio dei rischi ed esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata.**
3. Contro le decisioni di carattere amministrativo del Consiglio direttivo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 11 Dimissioni dei membri del Consiglio direttivo

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha proposti. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di proporre un sostituto.

Art. 12 Direzione

1. La Direzione è composta da uno o più membri e si occupa principalmente della gestione operativa e dei compiti ad essa delegati dal Consiglio direttivo di Aziende Industriali Mendrisio.
2. La Direzione gestisce gli affari correnti delle Aziende Industriali Mendrisio e provvede al suo sviluppo. In questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Essa rappresenta le Aziende Industriali Mendrisio e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.
3. Un membro della Direzione svolge la funzione di capo del personale ai sensi del ROD del Comune di Mendrisio per quanto riguarda i dipendenti dell'Ente.
4. La Direzione esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 Personale

Lo statuto del personale delle Aziende Industriali Mendrisio è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Mendrisio approvato dal Consiglio comunale.

Art. 14 Ufficio di revisione

1. La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.
2. L'ufficio di revisione esterno deve adempiere ai requisiti stabiliti dalla LSR per i periti revisori.
3. La nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale.
4. Il mandato può essere esercitato per un massimo di 8 anni dal medesimo revisore responsabile del mandato.

Art. 15 Scioglimento

1. L'Ente può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.
2. La decisione di scioglimento deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. In caso di scioglimento il Comune di Mendrisio subentra nelle attività delle Aziende Industriali Mendrisio e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Approvato dal Consiglio comunale di Mendrisio in data xx mese xxxx.

Ratificato dal Lodevole Consiglio di Stato con risoluzione governativa no. xxx del xx mese xxxx.